SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 15 DICEMBRE 1983 [1]

Papierfabrik Schoellershammer Heinrich August Schoeller & Söhne GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee

«Rimborso dei dazi d'importazione»

Causa 283/82

Massime

Comunità europee — Risorse proprie — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Regolamento n. 1430/79 — Clausola equitativa generale — Portata (Regolamento n. 1430/79, art. 13)

L'art. 13 del regolamento n. 1430/79, a norma del quale si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi d'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino alcuna negligenza o artificio dell'interessato, si rivela, alla luce della motivazione del regolamento, essere una clausola equitativa generale destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare. Dato che gli artt. 3 e 4 del regolamento, in vigore quando le merci sono state per errore dichiarate per la messa in libera pratica, a quanto pare non riguardavano la situazione particolare di un'impresa che non ha potuto fruire di queste disposizioni giacché l'errore è stato scoperto solo dopo la riesportazione della merce e non ha quindi potuto provvedere alle formalità necessarie per correggere la dichiarazione iniziale, non vi è alcun motivo per escludere, in questo caso, l'eventuale applicazione dell'art. 13.

Nella causa 283/82,

PAPIERFABRIK SCHOELLERSHAMMER HEINRICH AUGUST SCHOELLER & SÖHNE GMBH & CO. KG, con sede in Düren (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati Raupach, Käuffer e Garsky, Goethestraße 15, D-5160 Düren,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Loesch e Wolter, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai sigg. Christoph Bail, membro del suo ufficio legale, e Alberto Prozzillo, suo consigliere giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, pure membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 1982, con la quale è stato constatato che il rimborso dei dazi d'importazione non è giustificato in un caso singolo,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento

Il rimborso o lo sgravio dei dazi d'importazione o d'esportazione è contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430 (GU L 175, pag. 1).

In particolare, gli artt. 3 e 4 contemplano la possibilità di rimborso o di sgravio dei

dazi d'importazione qualora sia comprovato, in modo persuasivo per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali dazi concerne merci che sono state erroneamente messe in libera pratica invece di esser sottoposte ad altro regime doganale.

Lo stesso regolamento dispone, all'art. 13, che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi d'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino alcuna negligenza o artificio da parte dell'interessato. Le modalità d'applicazione di tale articolo sono enunciate nel regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1575 (GU L 161, pag. 13). L'autorità nazionale, qualora ritenga che la domanda presentata dall'interessato sia debitamente motivata, sottopone il caso alla Commissione la quale decide, sentito un gruppo di periti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel Comitato per le franchigie doganali.

Nell'ottobre del 1981, la ricorrente dichiarava, per la messa in libera pratica, 5 partite di carta da disegno proveniente dalla Svizzera e versava il dazio relativo. Tale carta sarebbe stata acquistata per far fronte ad un ordine che eccedeva le sue capacità produttive. La merce era destinata all'esportazione in Giappone e la sola operazione effettuata dalla ricorrente sarebbe stata quella di apporre alla merce nuove etichette, per caricarla poi immediatamente nei containers a destinazione di Yokohama.

Secondo la ricorrente, tali partite di carta sarebbero state erroneamente dichiarate per la libera pratica, errore dovuto al tempo eccessivamente breve intercorso fra l'arrivo della merce e la rispedizione, alla natura inconsueta del procedimento e all'inesperienza dell'impiegato della ricorrente incaricato delle formalità doganali. Ci si sarebbe resi conto dell'errore solo dopo l'uscita della merce, e la domanda di rimborso dei dazi sarebbe stata presentata il 9 novembre 1982.

Le autorità doganali tedesche rifiutavano alla ricorrente il rimborso di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1430/79, dichiarando che i dazi non potevano esser rimborsati in quanto l'esportazione della merce non aveva dato luogo ad alcun controllo doganale. La ricorrente chiedeva quindi di poter avvalersi dell'art. 13 del regolamento, richiesta che veniva trasmessa alla Commissione la quale decideva su parere dei periti del Comitato per le franchigie doganali. Nella riunione del 19 maggio 1982, la maggior parte delle delegazioni riteneva che la domanda della ricorrente 9 novembre 1981 andasse disattesa. Infatti, a loro parere, il caso doveva essere esaminato alla luce degli artt. 3 e 4, il che escludeva l'applicazione dell'art. 13. La Commissione comunicava la decisione negativa al governo della Repubblica federale di Germania il 9 luglio 1982.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1982, la ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della summenzionata decisione.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, e ha rimesso la causa alla Terza Sezione.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della convenuta 9 luglio 1982, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 per la determinazione del rimborso di dazi d'importazione, e dichiarare che il rimborso dei dazi d'importazione per l'ammontare di DM 24 703,96 è legittimo.

2. Condannare la convenuta alle spese di causa.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

1. Respingere il ricorso;

2. In subordine, respingere la domanda di declaratoria e rinviare la pratica alla Commissione per un più ampio esame;

3. Condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *ricorrente* sostiene che la motivazione della decisione 9 luglio 1982 consente di concludere che i fatti non sono stati esaminati a fondo. La decisione è stata adottata per motivi generali, senza accertare se vi fosse, nel caso concreto, negligenza dell'interessato. Non si è quindi tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto, il che costituisce un abuso di potere.

Il fatto che le merci importate siano state trattate e riesportate in poche ore soltanto è così raro da doversi considerare una circostanza particolare. Tale circostanza ha pure avuto l'effetto di obbligare la ricorrente a discostarsi dalla procedura consueta delle dichiarazioni mensili raggruppate, e ciò allo scopo di soddisfare l'esigenza di chiedere il rimborso in forza degli artt. 3 e 4 prima della riesportazione.

Vanno pure prese in considerazione le circostanze particolari proprie della situazione della ricorrente, il cui collaboratore era al suo posto da poche settimane soltanto e si era trovato di fronte ad una situazione eccezionale che avrebbe preso alla sprovvista anche un dipendente con molta esperienza.

Nel rifiutare l'applicazione dell'art. 13 a causa di negligenza vanno prese in considerazione solo le negligenze gravi, di cui non si può parlare nel presente caso.

La *Commissione* sostiene che l'art. 13 non si può applicare nel caso in esame. Tale articolo riguarda solo situazioni diverse da quelle disciplinate nei capitoli precedenti, cioè situazioni che, al momento dell'adozione del regolamento, non potevano costituire oggetto di una precisa disciplina. La situazione della ricorrente è disciplinata dal capitolo B), artt. 3 e 4, i quali riguardano le merci dichiarate erroneamente per la libera pratica. La ricorrente non ha potuto avvalersene, in quanto ha omesso di dichiarare immediatamente la merce per il regime doganale cui essa era destinata, e ha pure omesso di procedere all'esportazione sotto controllo doganale. Perché la ricorrente avesse il diritto di apporre etichette alla merce sarebbe stata necessaria o la dichiarazione di un magazzino doganale, o l'autorizzazione al perfezionamento at-

tivo, procedura che non è stata seguita.

La Commissione richiama l'attenzione della Corte sull'emendamento recato al regolamento n. 1430/79 dal regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672 (GU L 186, pag. 1). Il nuovo art. 13, n. 2, in vigore dal 1° luglio 1982, estende, a determinate condizioni, la possibilità del rimborso al caso in cui non sia stato possibile concedere il rimborso stesso in forza delle disposizioni che precedono, a causa dell'inosservanza, da parte dell'interessato, di norme procedurali. Il legislatore ha quindi ritenuto che la versione precedente del regolamento non consentisse il rimborso in un caso del genere.

La Commissione respinge l'assunto che la sua indagine sarebbe stata inadeguata. La doglianza secondo cui essa avrebbe abusato del proprio potere discrezionale è infondata, per il semplice motivo che la Commissione giunta alla conclusione che l'art. 13 non si poteva applicare. La Commissione non ha approfondito la questione se la ricorrente avesse dato prova di negligenza, anche se più delegazioni degli Stati membri si sono espresse nel senso che ciò era vero.

La Corte, qualora fosse di parere diverso da quella della Commissione, dovrebbe rinviare la pratica alla stessa Commissione affinché questa eserciti il proprio potere discrezionale a norma dell'art. 13. La domanda di declaratoria che il rimborso dei dazi d'importazione è giustificato va disattesa.

La *ricorrente* ribatte che gli artt. 3 e 4 del regolamento non sono pertinenti, in primo luogo perché non si trattava di un banale errore, bensì della cattiva conoscenza delle procedure e, in secondo luogo, in quanto tali norme dispongono che, dopo la scoperta dell'errore, le merci devono essere poste sotto il regime doganale cui esse erano inizialmente destinate. Ciò presuppone logicamente che un'operazione del genere sia ancora possibile. Orbene, nel nostro caso essa era esclusa in quanto la merce era già stata esportata. La ricorrente contrasta l'assunto della Commissione relativo alle conseguenze da trarre dal regolamento n. 172/82.

La ricorrente contrasta pure la tesi della Commissione secondo cui l'art. 13 del regolamento sarebbe una clausola generale che consentirebbe, per motivi di equità, di procedere al rimborso, in quanto sarebbe impossibile determinare esattamente a priori tutti i casi da prendere in considerazione. L'art. 13 lascia un margine discrezionale per quanto riguarda la situazione giuridica o la situazione personale dell'interessato.

La Commissione ha rinunciato ad esercitare il suo potere discrezionale e la Corte non dovrebbe rinviare la pratica dinanzi ad essa. La domanda di declaratoria che il rimborso dei dazi d'importazione è giustificata è legittima.

Secondo la *Commissione*, gli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i casi nei quali le merci sono state erroneamente messe in libera pratica, anche se l'errore proviene dalla cattiva conoscenza della normativa o dalla confusione fra procedure note. Gli errori provocati dalla cattiva conoscenza delle disposizioni doganali costituiscono persino il caso più tipico d'applicazione di tali articoli. Il Comitato per le franchigie doganali ha ritenuto pericolosa l'applicazione di tali articoli nel caso in cui l'errore fosse stato scoperto solo dopo la riesportazione della merce. La Commissione precisa che essa non si è pronun-

ciata sulla questione se la ricorrente avesse agito con negligenza.

La Corte, giacché agisce nell'ambito dell'art. 173 del Trattato, non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione e, in caso di disaccordo sull'interpretazione dell'art. 13, deve rinviare la pratica alla Commissione.

IV — La fase orale

La ricorrente, con l'avv. Garsky, e la Commissione, rappresentata dai sigg. Bail e Prozzillo, hanno svolto difese orali all'udienza del 30 giugno 1983.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 27 ottobre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1982, la società Papierfabrik Schoellershammer ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 9 luglio 1982, destinata alla Repubblica federale di Germania, con la quale la Commissione dichiarava ingiustificato nel caso della ricorrente il rimborso dei dazi d'importazione ai sensi del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi d'importazione o d'esportazione (GU L 175, del 15. 7. 1979).

2 Dal fascicolo emerge che la ricorrente importava dalla Svizzera nella Repubblica federale di Germania cinque partite di carta da disegno trasparente, unicamente per apporvi, nel proprio stabilimento, delle etichette, indi le riesportava in Giappone. La merce veniva erroneamente dichiarata per la messa in libera pratica, a causa dell'inesperienza di un impiegato dell'impresa. Gli artt. 3 e 4 regolamento n. 1430/79 contemplano in casi del genere la possibilità di rimborso dei dazi d'importazione. La ricorrente non poteva tuttavia avvalersi di tali disposizioni in quanto l'errore veniva scoperto solo dopo la riesportazione della merce ed essa non aveva quindi potuto espletare le prescritte formalità.

3 La ricorrente sostiene cionondimeno di potersi avvalere dell'art 13 del regolamento n. 1430/79, a norma del quale si può procedere al rimborso dei dazi d'importazione in situazione derivanti da circostanze particolari che non implichino alcuna negligenza o artificio dell'interessato. L'art. 13 sarebbe una clausola generale che consente il rimborso di detti dazi per motivi di equità,

clausola inserita nel regolamento per il fatto che sarebbe stato impossibile determinare con precisione a priori, data la molteplicità e la variabilità delle situazioni di fatto, tutti i casi da prendere in considerazione.

4 La Commissione contrasta questa interpretazione dell'art. 13. L'art. 13 si applicherebbe unicamente a situazioni diverse da quelle che sono disciplinate nei precedenti capitoli. Dato che la sua situazione ricade sotto gli artt. 3 e 4, la ricorrente non potrebbe avvalersi dell'art. 13. Sarebbe questa la ragione per cui la Commissione non ha approfondito la questione se la ricorrente avesse dato prova di negligenza, nonostante il parere espresso in tal senso dalle delegazioni di vari Stati membri. La Corte, qualora non condividesse l'opinione della Commissione, dovrebbe rinviarle la pratica per consentirle di esercitare il potere discrezionale conferitole dal suddetto art. 13.

5 A sostegno della propria interpretazione dell'art. 13, la Commissione invoca l'emendamento apportato al regolamento n. 1430/79 dal regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672. Il nuovo art. 13, n. 2, estende le possibilità di rimborso ai casi in cui l'interessato non abbia osservato le norme di procedura. Il legislatore avrebbe quindi ritenuto che la versione precedente del regolamento non consentisse il rimborso in un caso del genere.

6 Non si può fare a meno di rilevare che la lettera del regolamento n. 1430/79, e in particolare dell'art. 13, nella versione vigente all'epoca dei fatti di cui è causa non è inequivoca quanto al preciso rapporto fra le diverse possibilità di esenzione. Ciò vale, in particolare, per qualsiasi persona nella situazione della ricorrente che non abbia espletato le formalità prescritte per rettificare una dichiarazione fatta per errore. Benché il Consiglio abbia opportunamente chiarito il regolamento per il futuro, apportandovi l'amendamento di cui parla Commissione, non è cionondimeno possibile trarre delle illazioni circa l'interpretazione che occorre dare al regolamento nella versione vigente prima dell'emendamento stesso. Occorre, quindi, esaminare lo spirito e la struttura del regolamento e dell'art. 13, unicamente nella versione originale, al fine di determinare se l'interpretazione che la Commissione ne ha dato fosse corretta.

7 L'art. 13 appare alla Corte, alla luce della motivazione del regolamento, come una clausola generale d'equità destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al

momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare. Come si desume dalle condizioni poste perché si possa fuire degli artt. 3 e 4, questi non avevano a quanto pare di mira la situazione particolare nella quale si trova la ricorrente. Stando così le cose, la Corte non vede alcuna ragione per escludere, in questo caso, l'eventuale applicazione dell'art. 13.

8 Di conseguenza la decisione impugnata, la quale parte dal presupposto che il caso dell'impresa non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, si basa su un motivo erroneo in diritto. Essa va quindi annullata.

9 Spetta alla Commissione, in forza dell'art. 176, 1° comma, del Trattato, riesaminare la situazione della ricorrente per decidere se essa soddisfacesse le condizioni poste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79 ed accertare in particolare se sussistano indizi di negligenza a suo carico.

10 La domanda della ricorrente diretta a che la Corte dichiari che il rimborso dei dazi d'importazione d'importo pari a DM 24 703,96 è giustificato esorbita cionondimeno manifestamente dai poteri che l'art. 173 del Trattato CEE attribuisce alla Corte e va quindi dichiarata irricevibile.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° È annullata la decisione 9 luglio 1982, destinata alla Repubblica federale di Germania, con cui la Commissione ha dichiarato che il rimborso dei dazi d'importazione è ingiustificato nel caso della ricorrente.

2° Il ricorso è irricevibile per il resto.

3° La Commissione è condannata alle spese del giudizio.

Galmot Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

Y. Galmot

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI DEL 27 OTTOBRE 1983

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Siete chiamati a pronunciarvi sul ricorso del 21 ottobre 1982 con cui la società Papierfabrik Schoellershammer vi chiede: a) di annullare la decisione della Commissione 9 luglio 1982 riguardante una procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento CEE n. 1430/79 per il rimborso dei dazi all'importazione; b) di constatare che detto rimborso è nella specie giustificato.

I fatti. Per far fronte a un ordine che eccedeva le sue capacità produttive, la ricorrente importò dalla Svizzera cinque partite di carta da disegno, dichiarandole per l'immissione in libera pratica presso l'ufficio doganale di Düren e corrispondendo i relativi dazi pari a 24 703,96 marchi tedeschi (5-15 ottobre 1981). Ma la merce non era destinata al consumo interno; tanto è vero che restò sul territorio doganale comunitario per il tempo necessario all'apposizione di nuove etichette e per il carico nei containers della